



**Regolamento per la concessione
del patrocinio non oneroso
del Comune di Cottanello**

*Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 41
del 23.10.2025*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSEN DEL COMUNE DI COTTANELLO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le competenze per la concessione del patrocinio non oneroso da parte del Comune di Cottanello.
2. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico con il quale l'Amministrazione Comunale manifesta il proprio sostegno e la propria adesione morale ad iniziative ritenute di particolare rilievo per la collettività, in ambito culturale, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico, storico, civico, nonché a ogni altro evento di interesse pubblico riconosciuto dall'Ente.

Art. 2 – Tipologie e ambiti di applicazione

1. Il patrocinio non oneroso può essere concesso, su richiesta, per:
 - a) singole iniziative;
 - b) raggruppamenti o cicli di eventi.
2. Le iniziative devono essere finalizzate a promuovere:
 - a) attività culturali, artistiche o storiche;
 - b) iniziative a carattere sociale, educativo, sportivo, ambientale o turistico;
 - c) progetti con scopi benefici, solidaristici o di interesse civico.

Art. 3 – Contenuto del patrocinio

1. Il patrocinio non oneroso può comprendere:
 - a) l'uso gratuito di beni comunali (locali, strutture, attrezzature), compatibilmente con la loro disponibilità e destinazione d'uso;
 - b) l'esenzione da eventuali oneri comunali (ad es. tassa di occupazione di suolo pubblico, imposta sulla pubblicità, ecc.), nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Il patrocinio non comporta alcun onere economico diretto o indiretto a carico del Comune di Cottanello.

Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare richiesta

1. Possono richiedere il patrocinio:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, comitati, fondazioni e organismi senza scopo di lucro;
- c) altri soggetti operanti sul territorio comunale o che persegua finalità coerenti con l'interesse pubblico e con gli obiettivi istituzionali del Comune di Cottanello.

Art. 5 – Esclusioni

1. Non possono essere ammessi al patrocinio:
 - a) eventi o manifestazioni aventi prevalente carattere commerciale o promozionale;
 - b) iniziative con contenuti discriminatori, contrari alla legge, alla morale, all'ordine pubblico o ai valori civici e istituzionali del Comune di Cottanello.

Art. 6 – Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario del patrocinio è tenuto a:
 - a) inserire il logo ufficiale del Comune di Cottanello su tutto il materiale informativo e promozionale relativo all'iniziativa;
 - b) riportare in modo chiaro e visibile la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Cottanello”;
 - c) presentare, se richiesto, una relazione conclusiva sull'evento contenente il resoconto delle attività svolte, i risultati ottenuti, i target raggiunti e il grado di soddisfazione della popolazione, senza alcun riferimento a rendiconti economici.
 - d) restituire, in condizioni integre e nei termini stabiliti al momento della concessione del patrocinio, eventuali materiali o attrezzature ricevuti in uso, previa verifica da parte dell'Ufficio competente.
2. Qualora il soggetto ammesso al patrocinio non rispetti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento o dalle condizioni stabilite in sede di concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del corrispondente valore del patrocinio autorizzato. La quantificazione degli eventuali costi sostenuti, della mancata restituzione del materiale concesso in uso o di altri danni sarà effettuata dall'Ufficio competente e determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) per l'esenzione da oneri comunali (tassa occupazione suolo pubblico, imposta sulla pubblicità), in base all'importo previsto al momento della concessione del patrocinio;

- b) per l'uso gratuito di beni comunali (locali, strutture, attrezzature), sulla base di apposita valutazione dell'Ufficio competente;
- 3. Il patrocinio deve essere richiesto almeno 15 giorni prima della data dell'evento, pena l'improcedibilità della richiesta.

Art. 7 – Criteri di priorità

- 1. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo o per l'utilizzo degli stessi spazi o beni comunali, verrà data priorità:
 - a) alla richiesta relativa all'iniziativa di maggiore interesse pubblico o con più rilevante ricaduta sulla comunità locale;
 - b) in caso di parità, alla domanda protocollata per prima in ordine cronologico.

Art. 8 – Procedura e competenza al rilascio

- 1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata in forma scritta, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, con adeguato anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa.
- 2. La competenza al rilascio del patrocinio non oneroso è attribuita al Sindaco, previa valutazione della conformità dell'iniziativa ai criteri del presente Regolamento.
- 3. Gli uffici comunali competenti provvedono all'istruttoria delle domande e alla predisposizione del parere istruttorio per la decisione finale del Sindaco.

Art. 9 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. Dalla stessa data cessano di avere efficacia eventuali disposizioni precedenti in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cottanello e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.